



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 01 del 18/09/2013

Ricorso dell'atleta TREVISAN MARA per lo scioglimento del vincolo dalla Società VOLLEYBAS A.S.D. (Cod. Fipav 07.032.0148).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta Trevisan Mara, esaminata la documentazione allegata al medesimo, sentite le deduzioni d'udienza formulate da parte ricorrente nonché dalla difesa del sodalizio convenuto, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il giorno 13 settembre 2013 per la discussione di merito.

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. del 1° luglio 2013, regolarmente ricevuta in data 6 luglio 2013, l'Atleta Mara Trevisan chiedeva, in via amichevole, alla Volleybas A.S.D. di Udine il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, che la società respingeva.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 30 luglio 2013 l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, rappresentando i seguenti motivi di svincolo: 1 – non avere preso parte ad alcuna gara nella stagione sportiva 2012/2013; 2 – mancato invito a sostenere le visite mediche di idoneità sportiva e conseguente manifesto mancato interesse ad avvalersi delle prestazioni dell'Atleta.
- Controparte si costituiva a mezzo note difensive inoltrate a codesta Commissione, che a causa di refuso di collazione nulla contestavano nel merito. Pertanto il legale del sodalizio convenuto veniva autorizzato a dedurre verbalmente i motivi di opposizione, i quali si



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 01 del 18/09/2013

sostanziano nell'abuso del diritto di ricorso per reiterata proposizione dell'istanza di svincolo nelle ultime stagioni sportive e nell'impossibilità della società di adempiere alla propria prestazione in merito all'obbligo di visita medico sportiva stante l'inadempimento dell'Atleta alla prestazione sportiva.

- Dopo discussione tra le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

Ciò in particolare si desume con riferimento alla doglianza avanzata da parte ricorrente circa la mancata effettuazione della visita medica, in particolare per la stagione 2012/2013.

Se pur vero che, dopo la richiesta di svincolo presentata dall'Atleta in questa circostanza, il sodalizio si è attivato convocando quest'ultima per l'effettuazione della visita medico sportiva, va tuttavia rilevato che dal dicembre 2011 sino al luglio del corrente anno l'Atleta non era mai stata invitata a svolgere tale visita obbligatoria.

A tale proposito va ricordato come il tesseramento si costituisce in forza di una autocertificazione effettuata dal Presidente del sodalizio che compila e spedisce on line i vari moduli nei quali, tra l'altro, viene dichiarato dal legale rappresentante della società – sottoscrivendo in calce il modulo – che gli atleti tesserati sono stati riconosciuti idonei a svolgere attività sportiva e sono in possesso della prescritta certificazione conservata presso la società. L'eventuale affermazione mendace da parte dell'associato non incide sulla validità del tesseramento in sé, ma sulla permanenza del vincolo tra l'associato "infedele" e l'atleta validamente tesserato.

Ai sensi dell'art. 21, c. 2, RAT il legale rappresentante del sodalizio è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di tesseramento.

Nella fattispecie, la reiterazione del tesseramento della ricorrente nella stagione 2012/2013 e 2013/2014, pur non essendo in possesso della certificazione medica obbligatoria – circostanza, questa, pacificamente ammessa dalle parti – evidenzia un disinteresse del sodalizio per la salute e l'integrità fisica dell'Atleta, che giustifica di per sé lo scioglimento del vincolo per giusta causa, come da consolidato orientamento della CTA nazionale.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 01 del 18/09/2013

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone la restituzione della tassa versata dall'Atleta, nonché l'incameramento della tassa versata dal Sodalizio.

Affissione all'Albo il 18/09/2013

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale